



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 5
in data: 27.01.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TEMPORANEA PER UTILIZZO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004)

L'anno **duemilaundici** addi **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	FORNASIER ROSSANA	Presente
3	BADENCHINI PAOLO	Presente
4	BONELLI ALBERTO	Assente
5	CIVARDI MARINELLA	Presente

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- dal 29/12/2010 la sig.ra Elisabetta Silva presta servizio presso il Comune di Pianello Val Tidone, in qualità di Istruttore direttivo area Amministrativa – Cat. D 1 CCNL Enti Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno;
- il Comune di Ziano Piacentino (Pc) con nota Prot. n. 54 del 07/01/2011 ha avanzato la richiesta al Comune di Pianello Val Tidone di poter utilizzare presso il proprio Settore Amministrativo – la dipendente del Comune di Pianello Val Tidone, sig.ra Elisabetta Silva, mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea ed a tempo parziale per 7 ore settimanali da articolarsi su un giorno lavorativo per un periodo di mesi due;
- la richiesta formulata dal Comune di Ziano P.no è giustificata dal fatto che la dipendente in questione proviene dal Comune medesimo presso il quale prestava servizio, in qualità di istruttore amministrativo – Cat. C, fino al 28.12.2010, data in cui ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie senza preavviso e dunque il Comune di Ziano P.no ha la necessità di fruire, per un periodo di tempo limitato, della prestazione lavorativa della dipendente stessa, al fine di assicurare un puntuale passaggio di consegne;

RILEVATO che la richiesta, così come formulata dal Comune di Ziano P.no, non può essere accolta in quanto il Comune di Pianello V.T., attesa la scarsità di risorse umane assegnate, non può consentire l'utilizzo della dipendente presso il Comune di Ziano P.no per una parte del normale lavoro d'obbligo, mediante convenzione ai sensi di quanto disposto dall' art. 14 del CCNL comparto Regioni- Enti locali vigente;

SENTITO in merito la dipendente che ha dichiarato la propria disponibilità a prestare l'attività lavorativa presso il comune di provenienza anche al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il Comune di Pianello V.T. nel limite di 4 ore settimanali per un arco temporale di tre mesi e previa stipula di apposita convenzione tra gli enti;

CONSIDERATO che il Comune di Ziano Piacentino sentito in merito, ha accolto la proposta effettuata dal Comune di Pianello Val Tidone;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004 che testualmente recita: “ I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.”

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 il quale ha osservato che l'art. 1 c. 557 della sopracitata Legge si pone come "parte di normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 del D.Lgv. 165/2001 (principio di unicità del rapporto di pubblico impiego nella pubblica amministrazione)";

RICHIAMATO il successivo parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23/05/2008 n. 34 che ha precisato che il c. 557 testè citato non è stato abrogato dalle successiva normativa e che si pone come norma speciale derogativa al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto nel quale sono definiti, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili alla regolazione del corretto utilizzo della lavoratrice;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del TUEL il parere dichiarante la regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio;

Acquisito altresì, in attuazione del TUEL il parere dichiarante la regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta formulata dal Comune di Ziano Piacentino per l'utilizzo presso il proprio Settore Amministrativo della dipendente del comune di Pianello Val Tidone sig.ra Elisabetta Silva, Cat. D.1 CCNL Enti Locali, nel limite di 4 ore settimanali da prestarsi al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il Comune di Pianello V.T., in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004, dando atto che tale assegnazione temporanea non modifica l'originario rapporto di lavoro instaurato con l'Ente di appartenenza né modifica in alcun modo detto rapporto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Ziano Piacentino e il Comune di Pianello Val Tidone, disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività;

3) di dare atto che l'utilizzo temporaneo da parte del Comune di Ziano Piacentino (PC) della dipendente in questione è autorizzato per n. 4 ore settimanali da espletarsi nelle ore pomeridiane del martedì al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il comune di Pianello V.T., limitatamente al periodo 31/01/2011 – 30/04/2011.

Successivamente,

con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE temporanea per l'utilizzo al di fuori dell'orario di lavoro (art. 1 comma 557 della l. 311 del 2004) dell'istruttore direttivo Silva Elisabetta cat. D area amministrativa.

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

- Il Comune di Ziano Piacentino, codice fiscale 00216920330 rappresentato dal Sindaco Sig. Manuel Ghilardelli nato a Castel San Giovanni (PC) il 11.09.1976, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune di Ziano Piacentino che in questo atto legittimamente rappresenta,
- Il Comune di Pianello Val Tidone , codice fiscale 00229520333 rappresentato dal Sindaco Sig. Fornasari Gianpaolo nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 05.02.1956, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune di Pianello Val Tidone che in questo atto legittimamente rappresenta,

PREMESSO

Che nel testo della presente convenzione:

a) Il Comune di Ziano Piacentino è riportato con l'espressione "Ente di utilizzazione";

b) Il Comune di Pianello Val Tidone è riportato con l'espressione "Ente di provenienza";

c) il dipendente è riportato con la sola espressione "dipendente";

che il Comune di Ziano Piacentino (PC) con nota del 07/01/2011 ha chiesto al Comune di Pianello Val Tidone l'utilizzo della dipendente sig.ra Elisabetta Silva;

Che il Comune di Pianello Val Tidone con deliberazione di Giunta n° __ , adottata in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha accolta la richiesta formulata dal Comune di Ziano Piacentino per l'utilizzo presso il proprio Settore Amministrativo della dipendente del comune di Pianello Val Tidone, sig.ra Elisabetta Silva, Cat. D.1 CCNL Enti Locali, nel limite di 4 ore settimanali da prestarsi al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il comune di Pianello V.T., in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004 e previa stipula di apposita convenzione;

Che la Sig. Elisabetta Silva, Categoria D Pos. Economica D1, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Pianello Val Tidone, sentita in

proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso a prestare l'attività lavorativa presso il comune di Ziano P.no al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il comune di Pianello V.T.;

Che il Comune di Ziano Piacentino (PC), con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ adottata in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha recepito la bozza di convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Pianello Val Tidone (Ente di provenienza) e il Comune di Ziano Piacentino (Ente di utilizzazione), convengono con il presente atto che la dipendente sig. Elisabetta Silva, nata a Borgonovo Val Tidone (PC) il 21/07/1975 C.F. SLV LBT 75L61 B025 I, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Pianello Val Tidone, ascritta alla categoria professionale D posizione economica D1, presta la propria attività lavorativa, nel limite di 4 ore settimanali da espletarsi al di fuori del normale lavoro d'obbligo presso il comune di Pianello V.T, a favore del Comune di Ziano P.no.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di realizzare, sia pure in via temporanea, una migliore organizzazione e gestione delle attività del Servizio Amministrativo e per la stessa garantire il corretto funzionamento del Servizio e lo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni normative di settore.

Articolo 2. Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di mesi 3 decorrenti dall'effettivo inizio del servizio previsto per il giorno 31/01/2011, e pertanto con scadenza il 30/04/2011.

La presente convenzione può essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo degli enti.

Le parti concordano che il recesso anticipato rispetto alla scadenza deve essere preventivamente comunicato con un termine di preavviso non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione.

Articolo 3. Compiti del dipendente

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Ziano P.no fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune

di Pianello V.T. senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno.

Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione del predetto orario di lavoro, alla quale il dipendente dovrà scrupolosamente attenersi:

- 36 ore settimanali presso l'Ente di provenienza secondo l'orario di lavoro ivi vigente;
- 4 ore presso l'Ente utilizzatore da svolgersi in una giornata di presenza e preferibilmente nelle ore pomeridiane della giornata di martedì, con orari da concordarsi tra i due Enti tenendo conto delle esigenze dell'ente di provenienza.

Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro

Gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del Dipendente, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso nei limiti di quanto già stabilito con il contratto di lavoro subordinato già stipulato con il dipendente.

Restano nella competenza dell'Ente utilizzatore tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto lavorativo subordinato con riferimento alle n. 4 ore di lavoro che il dipendente presterà presso l'ente utilizzatore, al di fuori del normale orario d'obbligo da prestarsi presso l'ente di provenienza.

Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

Il Comune di Pianello V.T. corrisponderà alla dipendente il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e l'eventuale trattamento accessorio previsto dal CCNL e dal CCDI. Il lavoro svolto presso il comune di Ziano P.no verrà retribuito da questo comune secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Pianello Val Tidone, calcolato su 4 ore settimanali. Ciascun comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza precisando altresì che ciascun comune curerà i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza.

Articolo 7. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il Dipendente dovrà prestare attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, in applicazione di tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 8. Revoca

La revoca anticipata dell'utilizzazione del Dipendente, rispetto al termine di scadenza convenzionale, potrà, altresì, essere disposta dalla Giunta Comunale dell'Ente di utilizzazione con atto motivato:

- a) a seguito dell'accertamento dell'inosservanza da parte del dipendente dei doveri di ufficio;
- b) in caso di assenza o infortunio la cui durata risulti superiore a 30 (trenta) giorni,
- c) per ragioni d'interesse pubblico determinate dagli Enti convenzionati e debitamente motivate.

In tutti i casi la revoca anticipata dell'utilizzazione del dipendente, comporta la risoluzione della convenzione con un preavviso di un mese da parte dell'Ente che l'attiva.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ziano Piacentino

Per il Comune di Pianello Val Tidone

Per accettazione

Il Dipendente

Sig. Elisabetta Silva

.....

approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di G.C. N. 5 del 27/01/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TEMPORANEA PER L'UTILIZZO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DI UN DIPENDENTE ASSEGNATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO. (ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004).

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 27/01/2011

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Patrizia Gatti)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 27.01.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n° fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134
3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 ° comma –
T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo